



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Circ.n. 804/XVIII Sess./2016

Ai Consigli degli Ordini  
degli Ingegneri

LORO SEDI

*Oggetto: Problematiche relative alle responsabilità solidali del professionista – clausola per la copertura assicurativa di maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento– contributo del GdL Ingegneria Forense.*

Il Gruppo di Lavoro "Ingegneria Forense" coordinato dal Consigliere Andrea Gianasso ha esaminato la situazione per quanto concerne le problematiche riguardanti le responsabilità dell'ingegnere ed ha rilevato che, in molte vertenze, il professionista può essere gravemente penalizzato dalle norme che, nella realizzazione di opere pubbliche o private, regolano la responsabilità solidale fra l'impresa, il professionista e gli altri soggetti coinvolti (committente, progettisti, impresa, fornitori, ufficio di direzione lavori, collaudatori, manutentori, responsabili della sicurezza, ecc..).

Per un'analisi approfondita delle problematiche correlate alla responsabilità solidale occorre necessariamente partire dalla lettura di due articoli del codice civile: l'art. 2055 <sup>1</sup> e il 1292 <sup>2</sup>.

Dalla lettura di tali articoli si evince che nel nostro ordinamento, in materia di risarcimento del danno da fatto dannoso, ove esistano più corresponsabili, il danneggiato ha la facoltà di rivolgere le sue pretese risarcitorie, per l'intero, anche ad un solo soggetto - che sarà quasi certamente quello più forte patrimonialmente - il quale avrà poi diritto di regresso sugli altri soggetti coobbligati in proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità.

---

<sup>1</sup> art. 2055 c.c. - *Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.*

<sup>2</sup> art. 1292 c.c. - *L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri, oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.*



La questione assume un rilievo particolare per l'ingegnere che, quando svolge atti professionali, risponde per eventuali danni personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale, presente e futuro.

E' importante sottolineare, a questo proposito, che alcune polizze di assicurazione per responsabilità civile professionale prevedono, che nel caso in cui si verifichi una situazione di responsabilità solidale la copertura assicurativa collegata al "vincolo di solidarietà" valga esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione di quella parte di responsabilità che possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti.

Appare pertanto assolutamente necessaria una sensibilizzazione degli iscritti sulla problematica espressa, affinché pretendano dalla propria compagnia assicuratrice la copertura anche per queste situazioni, inserendo nella polizza una clausola che preveda la copertura assicurativa anche per la quota di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Clausola che, per la miglior tutela di tutti gli interessati, sarebbe opportuno che fosse già prevista nel disciplinare di incarico.

Infine, sempre nell'ottica di tutelarsi nel modo migliore, gli iscritti dovrebbero chiedere l'inserimento di una clausola di "maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento" (come già viene effettuato da qualche compagnia).

Tale clausola prevede un periodo di tempo (sarebbe opportuno di almeno 10 anni), immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione, entro il quale l'assicurato (o l'erede) può notificare all'assicurazione richieste di risarcimento manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad un atto commesso, o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il periodo di assicurazione o nel periodo di retroattività concordato.

Si confida che le presenti raccomandazioni siano divulgate a tutti gli iscritti.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Ing. Riccardo Pellegratta

IL PRESIDENTE  
Ing. Armando Zambrano